

conseguire il conservatore in deduzione della misura minima di sopra stabilita in lire 2000. »

RESTELLI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo 16 così emendato.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 17:

« Quelli fra gl'impiegati presso gli uffici ipotecari del regno i quali conservarono a termini delle leggi vigenti la qualità d'impiegati governativi godranno del trattamento determinato dalla legge 11 ottobre 1863, numero 1500. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Michelini.

MICHELINI. Io credo che le leggi debbano essere chiare e brevi; che non debbano contenere parole inutili, e che inutili sono tutte quelle da cui non nascono diritti o doveri per i cittadini.

Posso ingannarmi; forse la mia opinione non è quella della maggioranza dei miei colleghi; forse la Commissione persisterà per amor paterno nel difendere l'articolo 17 da lei escogitato. Ma nè Commissione nè Camera sono infallibili, e forse saravvi chi fuori di questo recinto, considerando disappassionatamente la mia proposta di soppressione, giudicherà degna d'approvazione, conforme al linguaggio legislativo adoperato dai Romani, di cui troppo spesso dimentichiamo d'essere gli eredi.

Premesse queste considerazioni generali, le quali dovrebbero sempre dar norma alla compilazione delle nostre leggi, e passando al caso di cui si tratta, io dico che sono di così dura cervice da non potermi persuadere essere necessario di prescrivere con un articolo di legge che abbia ad applicarsi un'altra legge ai casi per i quali appunto quest'ultima legge è stata fatta.

Forse che la legge dell'11 ottobre 1863 non si applicherebbe agl'impiegati presso gli uffici ipotecari del regno, i quali conservano a termini delle leggi vigenti la qualità d'impiegati governativi, ove tale applicazione non fosse in questa legge prescritta? Certamente nè la Commissione nè altri in questo recinto sosterranno tal cosa, perchè allora sarebbe inutile che fosse stata promulgata la legge del 1863. Se adunque da questo articolo 17 non derivano nuovi diritti, nè nuovi doveri per i cittadini, esso è inutile, e devesi sopprimere.

Che se si dicesse volersi assicurare gli impiegati degli uffici ipotecari di cui si tratta, risponderai che questi tali impiegati, come tutti gli altri cittadini, debbono conoscere le leggi; che noi non siamo qui per far loro da maestri; che le leggi si fanno pel pubblico; che in sostanza le leggi non sono trattati di giurisprudenza, in cui, all'occasione di una legge, è lecito, anzi si deve parlare di quelle che con essa hanno relazione più o meno diretta.

Detto queste ragioni, che mi sembrano convincenti,

io abbandono alla Camera la mia proposta di soppressione dell'articolo 17.

MELCHIORRE. Benissimo.

RESTELLI, relatore. La Commissione ha creduto di porre questo articolo nella legge per seguire gli antecedenti adottati in simili casi. Ogni qualvolta si è trattato di nuove leggi che hanno soppresso qualche impiego, hanno provveduto per gli impiegati rimasti fuori di pianta, e qui si è provveduto appunto perchè conseguiscano il trattamento normale.

PRESIDENTE. Siccome il volere la soppressione equivale, come sa benissimo l'onorevole Michelini, al votar contro, pongo ai voti l'articolo 17.

(È approvato.)

« Art. 18. Sono abrogate le disposizioni della legge 6 maggio 1862, ed ogni altra che siano contrarie alla presente ed alla annessa tariffa. »

(È approvato.)

« Art. 19. La presente legge avrà effetto a partire dal primo gennaio 1868 in tutto il regno ad eccezione delle provincie della Venezia e di Mantova.

(È approvato.)

Si voterà per scrutinio segreto questa legge insieme con quella già approvata per la modificazione dei dazi dei tessuti serici.

Verrebbe all'ordine del giorno il seguito della discussione sul bilancio delle entrate, ma il signor ministro delle finanze che ha dovuto intervenire alla seduta dell'altro ramo del Parlamento mi fece sapere che ancora non si era messo d'accordo con la Commissione. Verrebbe dopo il trattato di commercio e di navigazione e la convenzione postale con l'Austria.

LUALDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Lualdi, forse dico io quello che voleva osservare lei.

Da molte parti della Camera è stato manifestato il desiderio che sia rinviata la discussione su questo trattato, non essendosi ancora potuto ben esaminare.

Parli pure l'onorevole Lualdi.

LUALDI. Precisamente io intendeva di proporre che fosse differita la discussione di questo trattato dopo il bilancio dell'entrata.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione si metterà all'ordine del giorno la discussione di questo trattato dopo la discussione del bilancio dell'entrata.

SANNIATELLI. Siccome da tre giorni noi vediamo ricomparire questo bilancio delle entrate inutilmente negli ordini del giorno, non vorrei che anche per la seduta di lunedì accadesse la stessa cosa. Quindi è che io domando alla Presidenza se non si potrebbe nell'ordine del giorno di lunedì introdurre la discussione di un altro bilancio, quello della marina, per esempio.

PRESIDENTE. È quello che abbiamo pensato di fare ponendo all'ordine del giorno il bilancio dell'istruzione pubblica.